



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 39 del 22 Dicembre 2022

 

Auguri

Divertiamoci, se sapremo farlo
non daremo valore alla medaglia,
ma al percorso che
ci avrà portato in fondo.

*Auguri per un sereno Natale
ed un nuovo ed entusiasmante
anno di sport*

Il Presidente
Saverio Mirarchi

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

MESSAGGIO AUGURALE PRESIDENTE L.N.D.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie e il nuovo anno alle porte, voglio fare i miei più sinceri auguri alla grande comunità sportiva della Lega Nazionale Dilettanti che ora ho l'onore di presiedere. L'occasione non è banale: dopo molto tempo, e attraverso tanti momenti difficili, ci siamo finalmente riavvicinati a quel concetto di normalità messo duramente alla prova negli ultimi tre anni segnati dalla pandemia, durante i quali anche una cosa semplice come giocare a calcio poteva essere una montagna da scalare.

Adesso che l'intera attività agonistica è tornata a pieno regime senza alcun tipo di restrizioni, con un pensiero in particolare a quella giovanile, si fanno di nuovo largo quelle sensazioni piacevoli nel vedere migliaia di ragazzi e di ragazze divertirsi in ogni campo d'Italia. Che poi altro non è che l'essenza stessa della LND e di quell'esercito di volontari che la compone, senza i quali provare questa gioia non sarebbe davvero possibile. Sarà bellissimo celebrare questo legame nella festa che più ci rappresenta, il Torneo delle Regioni, pronto a riunirci di persona a quattro anni di distanza dall'ultima edizione in due grandi eventi attesi in primavera in Piemonte/Valle d'Aosta e in Veneto.

Purtroppo le difficoltà non sono ancora giunte al termine per il calcio di base, chiamato ad affrontare altri problemi come il rincaro dei costi energetici e le criticità legate alla riforma dello sport. Su questi due fronti si rinnova il nostro impegno a tutela delle società nel confronto con i nuovi rappresentanti delle istituzioni, le cui prime riflessioni a riguardo lasciano per la verità ben sperare per la tenuta dell'intero sistema dilettantistico in questa fase delicata.

Alla famiglia della Lega Nazionale Dilettanti l'augurio di trascorrere un felice e sereno Natale e che il nuovo anno porti con sé tante soddisfazioni per tutti coloro che rendono questo sport così speciale.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 41 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas a favore di imprese e fruibilità da parte di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale - Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 586/2022 all'interpello di una Onlus -

CIRCOLARE N. 42 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Scuole calcio - Trattamento tributario dei corrispettivi - Istanza di consultazione giuridica della LND - Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 956-44/2022-

CIRCOLARE N. 43 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Modifica del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 -

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO NAZIONALE

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo:	"VIII° Torneo di Natale"
organizzazione:	A.S.D. ESPERANZA CATANZARO
categoria di partecipazione:	Under 15
periodo di svolgimento:	dal 27 al 29 dicembre 2022
località:	"Centro Tecnico Federale" di Catanzaro

I referti di gara, redatti da arbitri F.I.G.C. - A.I.A., dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall'Organo della Giustizia Sportiva.

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 06/07/2022, versione 1 denominato *"Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19"*.

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

PRECISAZIONE "TORNEO DELL'IMMACOLATA"

Con il Comunicato Ufficiale n° 33 del 24 novembre 2022 è stato autorizzato lo svolgimento del Torneo a carattere Regionale "Torneo dell'Immacolata", organizzato dall'A.S.D. Marca F.C. di Cosenza, in svolgimento dall'8 all'11 dicembre c.a. e riservato alle categorie Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci e Piccoli Amici.

Al riguardo, si precisa che la stessa società, con e-mail del 19 c.m., ha comunicato che lo svolgimento del Torneo in argomento, limitatamente alle categorie Esordienti Misti e Pulcini Misti, causa maltempo, è stato rinviato al 28 e 29 dicembre 2022.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Modifiche al programma gare

Gara SILANA FOOTBALL CLUB 2019 = POLISPORTIVA D.CUTRO del 16.12.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata anticipata alle ore 14.30.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Modifiche al programma gare

Gara JUVENTUS CLUB A.S.D = ESPERANZA CATANZARO del 18.12.2022 (ore 10.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata anticipata alle ore 9.30.

Gara REGGINA 1914 SRL = AUDAX LOCRI del 18.12.2022 (ore 10.30)

La gara a margine, in considerazione che la gara non riveste interessi di classifica essendo la società Reggina 1914 società fuori classifica e ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata posticipata a mercoledì 28 dicembre 2022, ore 10.30.

Gara AUDAX LOCRI = ACCURSI FOOTBALL ACADEMY del 23.12.2022 (ore 10.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 18.00.



CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE



Modifiche al programma gare

Gara UNIME ARL = US CATANZARO 1929 del 29.12.2022 (ore 14.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata anticipata alle ore 12.00 (campo Marullo - Messina).

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO F.SICCHITANO	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	A	29/12/2022 10:30	513 COMUNALE "GAETANO SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI

GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA AMANTEA 1927	POLISPORTIVA G.SALERNO	A	23/12/2022 15:00	329 COMUNALE "M. NIGRELLI"	LONGOBARDI/MARINA	VIA FRAILLITTI-S.S.18

GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	REAL KROTON	A	23/12/2022 15:00	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

GIRONE A - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RENDE CALCIO 1968	ELISIR	A	22/12/2022 14:45	4 COMUNALE "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
CITTA DI CARIATI	MARCA FOOTBALL CLUB	A	23/12/2022 10:30	16 COMUNALE CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO
LA BIZANTINA C.R.	ATLETICO F.SICCHITANO	A	23/12/2022 10:30	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
POLISPORTIVA G.SALERNO	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	A	23/12/2022 10:00	512 GIOVANNI SALERNO	RENDE	C.DA CANCELLO MAGDALONE
SOCCER MONTALTO	TAVERNA	A	23/12/2022 10:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
SPORTING CLUB CORIGLIANO	V.E. RENDE	A	23/12/2022 10:30	10 "TONINO SOSTO"	CORIGLIANO SCALO/VILL.FRASSA	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA

GIRONE B - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	VIBONESE CALCIO S.R.L.	A	23/12/2022 10:30	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
CALCIO LAMEZIA	SAN MICHELE DONNICI	A	23/12/2022 10:30	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
CATANZARO 1929 S.R.L.	ROGLIANO 1948	A	23/12/2022 15:00	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA
MORRONE	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	A	23/12/2022 10:30	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
PRO COSENZA	DIGIESSE PRAIATORTORA	A	23/12/2022 10:00	350 COMUNALE COSENZA - PRO COSENZA	COSENZA	VIA LIBERO GRASSI
REAL COSENZA	SC ALESSANDRO ROSINA	A	23/12/2022 10:30	416 C.S. REAL COSENZA	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA

GIRONE C - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DAVOLI ACADEMY	VIGOR CATANZARO	A	23/12/2022 10:30	127 COMUNALE DAVOLI	DAVOLI MARINA	CONTRADA MARINCOLA
ESPERANZA CATANZARO	ROSARNESE	A	23/12/2022 10:00	493 COMUNALE "VERDOLIVA"	CATANZARO/GAGLIANO	LOCALITA' LENZA-GAGLIANO
PANTERE NERE CATANZARO	JUVENTUS CLUB A.S.D.	A	23/12/2022 10:30	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	KENNEDY J.F. AQUILE	A	23/12/2022 10:30	215 COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA
REAL KROTON	CROTONE S.R.L.	A	23/12/2022 10:30	487 COMUNALE "GIUSEPPE FAGA"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
VIRTUS SOVERATO	CATANZARO LIDO 2004	A	23/12/2022 10:30	131 COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE

GIRONE D - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AS JUVENTINA SIDERNO ETS	BOCALE CALCIO ADMO	A	23/12/2022 10:30	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI
AUDAX LOCRI	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	A	23/12/2022 18:00	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA CUSMANO
GIOIOSA JONICA ASD	REGGINA 1914 S.R.L.	A	23/12/2022 10:30	59 COMUNALE "DICONE"	CAULONIA MARINA	VIA PITAGORA
MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	GALLICO CATONA F.C.	A	23/12/2022 10:00	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
REGGIOMEDITERRANEA	ACADEMY REGGIO	A	23/12/2022 10:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
S.E.L.E.S.	C.S.P.R. 94	A	23/12/2022 10:30	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
SEGATO	GIOIESE 1918	A	23/12/2022 14:45	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE

GIRONE D - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REGGINA 1914 S.R.L.	AUDAX LOCRI	A	28/12/2022 10:30	428 CENTRO SPORTIVO S. AGATA 3	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE


CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COSENZA CALCIO S.R.L.	UNIME ARL	A	22/12/2022 12:30	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATANZARO 1929 S.R.L.	REGGINA 1914 S.R.L.	A	27/12/2022 14:30	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
UNIME ARL	CATANZARO 1929 S.R.L.	A	29/12/2022 12:00	CAMPO MARULLO	MESSINA	MESSINA

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (referto non pervenuto)

GIRONE A - 10 Giornata - A			
UNION SIDERNO 2015	- LOCRI 1909	0 - 10	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE A - 7 Giornata - A			
BOCALE CALCIO ADMO	- PRO COSENZA	6 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			
BOCALE CALCIO ADMO	- UNION SIDERNO 2015	2 - 1	
LOCRI 1909	- VIGOR CATANZARO	4 - 1	
MORRONE	- RENDE CALCIO 1968	2 - 5	
PRO COSENZA	- ACADEMY LAMEZIA	2 - 2	
SEGATO	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	N.P.	R
TAVERNA	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	2 - 0	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE B - 6 Giornata - A			
POLISPORTIVA G.SALERNO	- SC ALESSANDRO ROSINA	6 - 1	

GIRONE C - 6 Giornata - A			
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	6 - 0	
POLISPORTIVA D.CUTRO	- PANTERE NERE CATANZARO	4 - 2	
REAL KROTON	- BIGSPORT CROTONE	1 - 7	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
(1) CASTROVILLARI CALCIO	- SPORT ACADEMY ALTO JONIO	4 - 0	
ELISIR	- NEW ACADEMY SG	1 - 0	
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- CITTA DI CARIATI	6 - 0	
ROSSANESE	- ATLETICO F.SICCHITANO	4 - 0	
VIRTUS CORIGLIANO 2021	- SOCCER MONTALTO	0 - 0	

(1) - disputata il 16/12/2022

GIRONE B - 9 Giornata - A			
CALCIO LAMEZIA	- V.E. RENDE	2 - 3	
MENDICINO 1969	- CITTA AMANTEA 1927	1 - 5	
POLISPORTIVA G.SALERNO	- PROMOSPORT	2 - 1	
(1) ROGLIANO 1948	- MARCA FOOTBALL CLUB	3 - 2	
SC ALESSANDRO ROSINA	- DIGIESSE PRAIATORTORA	0 - 3	

(1) - disputata il 16/12/2022

GIRONE C - 9 Giornata - A			
BIGSPORT CROTONE	- ACADEMY CROTONE	3 - 1	
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- CATANZARO LIDO 2004 (entr. soc.)	0 - 3	GST
KENNEDY J.F. AQUILE	- REAL KROTON	6 - 0	
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	- PANTERE NERE CATANZARO	4 - 6	
(1) SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- POLISPORTIVA D.CUTRO	4 - 4	

(1) - disputata il 16/12/2022

GIRONE D - 10 Giornata - A			
C.S.P.R. 94	- S.E.L.E.S.	1 - 0	
(1) DOMENICO ASPRO	- FILADELFIA 93	3 - 2	
GIOIESE 1918	- ROSARNESE	3 - 3	
MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	- VIRTUS SOVERATO	0 - 7	GST
(1) REGGIOMEDITERRANEA	- GALLICO CATONA F.C.	0 - 0	

(1) - disputata il 16/12/2022

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE C - 8 Giornata - A		
VIRTUS CORIGLIANO 2021	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	2 - 3	JUVENTUS CLUB A.S.D.	- REAL KROTON	3 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A			GIRONE B - 12 Giornata - A		
(1) ELISIR	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	0 - 1	DIGIESE PRAIATORTORA	- ACADEMY LAMEZIA	1 - 2
MARCA FOOTBALL CLUB	- SOCCER MONTALTO	0 - 3	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- PRO COSENZA	1 - 2
SPORT ACADEMY ALTO JONIO	- CITTA DI CARIATI	3 - 4	(1) PROMOSPORT	- REAL COSENZA	6 - 0
(1) TAVERNA	- RENDE CALCIO 1968	1 - 2	ROGLIANO 1948	- MORRONE	0 - 1
V.E. RENDE	- LA BIZANTINA C.R.	1 - 8	(1) SC ALESSANDRO ROSINA	- CATANZARO 1929 S.R.L.	2 - 1
VIRTUS CORIGLIANO 2021	- POLISPORTIVA G.SALERNO	6 - 0	VIBONESE CALCIO S.R.L.	- CALCIO LAMEZIA	N.P.

(1) - disputata il 19/12/2022

(1) - disputata il 19/12/2022

GIRONE C - 12 Giornata - A			GIRONE D - 12 Giornata - A		
ACADEMY CROTONE	- PANTERE NERE CATANZARO	3 - 1	ACADEMY REGGIO	- SEGATO	1 - 6
(1) CATANZARO LIDO 2004	- REAL KROTON	10 - 1	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	- S.E.L.E.S.	0 - 2
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- ESPERANZA CATANZARO	0 - 0	(1) BOCALE CALCIO ADMO	- REGGIOMEDITERRANEA	0 - 1
KENNEDY J.F. AQUILE	- VIRTUS SOVERATO	3 - 2	C.S.P.R. 94	- MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	3 - 0
ROSARNESE	- DAVOLI ACADEMY	8 - 1	GALLICO CATONA F.C.	- AS JUVENTINA SIDERNO ETS	3 - 2
(1) VIGOR CATANZARO	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	5 - 3	GIOIESE 1918	- GIOIOSA JONICA ASD	0 - 2

(1) - disputata il 19/12/2022

(1) - disputata il 19/12/2022



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE



RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
COSENZA CALCIO S.R.L.	- JSL JUNIOR SPORT LAB	6 - 6
CROTONE S.R.L.	- UNIME ARL	3 - 0

GST

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21.12.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BARBUTO LUIGI (LOCRI 1909)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLELLA MARCO (LOCRI 1909) CONDARCURI PAOLO (UNION SIDERNO 2015)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 BOCALE CALCIO ADMO

per avere un proprio sostenitore durante la gara scavalcato la rete di recinzione e tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un giocatore della squadra avversaria.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/12/2022

FIorenza GIOVANNI (UNION SIDERNO 2015)

per proteste durante la gara verso uno dei dirigenti della squadra avversaria.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PAVONE GIUSEPPE (BOCALE CALCIO ADMO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BIANCOSPINO ANTONY (UNION SIDERNO 2015)

per avere dopo essere stato espulso per fallo di gioco risposto alle provocazione dei sostenitori della squadra avversaria determinando la reazione degli stessi .

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

UTANO GIUSEPPE FRANC (BOCALE CALCIO ADMO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PEZZOLLA LUIGI	(PRO COSENZA)	D AGOSTINO ANDREA	(UNION SIDERNO 2015)
----------------	---------------	-------------------	----------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARBUTO LUIGI	(LOCRI 1909)	VESCIO ANDREA	(UNION SIDERNO 2015)
---------------	--------------	---------------	----------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

SESTO FILIPPO	(ACADEMY LAMEZIA)	BOSCO FRANCESCO	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)
BELSITO VINCENZO	(MORRONE)	FACCIOLLA GIUSEPPE	(PRO COSENZA)
GUTTA FABIO	(UNION SIDERNO 2015)		

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPUTO NATALE	(ACADEMY LAMEZIA)	MARTINO GIUSEPPE	(BOCALE CALCIO ADMO)
BUA SALVATORE COSIM	(MORRONE)	CONDARCURI PAOLO	(UNION SIDERNO 2015)
CASALINUOVO FRANCESCO	(VIGOR CATANZARO)	MATRANGA VINCENZO PIO	(VIGOR CATANZARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALINDRO LORENZO	(ACADEMY LAMEZIA)	MINUTO DOMENICO FAUSTO	(BOCALE CALCIO ADMO)
ZUMBO PASQUALE	(BOCALE CALCIO ADMO)	CAPUTO RICCARDO L	(PRO COSENZA)
MARCELLETTI MATTIA	(PRO COSENZA)	GIACCARI DANIELE CANDIDO	(RENDE CALCIO 1968)
LEONETTI MARIO	(TAVERNA)		

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

DELIBERE**Gara del 17/12/2022 JUVENTUS CLUB A.S.D. - CATANZARO LIDO 2004**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta:

- che al 47' del secondo tempo a seguito di condotta violenta tra i giocatori Vallone Flavio (Società Juventus Club) e Tolomeo Pasquale (società Catanzaro Lido 2004) scoppiava una rissa tra tutti i calciatori di entrambe le società che l'arbitro non riusciva a sedare nonostante l'espulsione dei predetti calciatori;

- che, pertanto, l'arbitro era costretto a sospendere la gara;

visti gli articoli 8,9 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere ad entrambe le società Juventus Club e Catanzaro Lido 2004 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere ad entrambe le società Juventus Club e Catanzaro Lido 2004 l'ammenda di € 100,00 per avere propri giocatori dato luogo ad una rissa che ha determinato la sospensione della gara;
- 3) squalificare i calciatori Vallone Flavio (società Juventus Club) e Tolomeo Pasquale (società Catanzaro Lido 2004) per TRE giornate di gara per avere procurato una rissa in campo.

Gara del 17/12/2022 MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE - VIRTUS SOVERATO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara da quali risulta che la società MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE durante la gara ha sostituito:

- al 1° del secondo tempo il n. 32 sig. Caligiuri Cristian con il n 39 sig. Spano Amedeo ;
- al 6° del secondo tempo il n. 38 Khalil Abdelali con il n. 48 VIGLIANTI FRANCESCO;
- al 7° del secondo tempo il n. 41 Giorgi Sebastiano con il n. 47 Gligora Giuseppe;
- al 20° del secondo tempo il n. 42 Nardacchione Andrea con il n. 46 Sollazzo Lorenzo;
- al 20° del secondo tempo il n. 43 Macrì Domenico con il n. 49 Barbaro Rosario;
- al 22° del secondo tempo il n.34 Zappia Zappia Fortunato con il n. 45 Magazzo Mattia;
- al 24° del secondo tempo il n. 51 Anello Emiddio Gabriel il n. 50 Bara Giuseppe;
- al 27° del secondo tempo il n.44 lemma Daniele con il n. 40 Castelvetero Emmanuel Giuseppe;

che, pertanto, per come riportato e segnalato sul referto arbitrale la società ospitante ha effettuato 8 (otto) sostituzioni anziché le 7 (sette) previste dalla normativa vigente;

visto l'art. 74 comma 3 delle N.O.I.F. e il Comunicato Ufficiale numero 1 del 4.07.2022;

visti gli Artt. 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

- 1) infliggere alla Società MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-7 quale migliore risultato acquisito sul campo;
- 2) infliggere alla società MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE l'ammenda di € 50,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FORTUNIO TOMMASO (SC ALESSANDRO ROSINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAPANO ROSARIO (SC ALESSANDRO ROSINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

STELLATO SIMONEFRANCESCO (POLISPORTIVA G.SALERNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BEVACQUA KEVIN EMANUELE (POLISPORTIVA G.SALERNO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 80,00 FILADELFIA 93**

Per avere, una persona non iscritto in distinta ma riconducibile alla società Filadelfia 93, tenuto per tutta la gara un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro reiterando tale comportamento a fine gara nei pressi dello spogliatoio arbitrale.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GORNATA**

SPANO FRANCESCO (FILADELFA 93)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 28/12/2022**

BARTUCCA DOMENICO (FILADELFA 93)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BORELLO DANIEL (DOMENICO ASPRO)

MANNO MARCO (DOMENICO ASPRO)

IERULLO DAVIDE (FILADELFA 93)

GATTO GIOVANNI (GALLICO CATONA F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIRIGLIANO GIUSEPPE (CASTROVILLARI CALCIO)

GRIMALDI GIUSEPPE (FILADELFA 93)

PELLEGRINO THOMAS (FILADELFA 93)

CARDILLO ALESSANDRO (GALLICO CATONA F.C.)

MALLAMACE ANTONINO (GALLICO CATONA F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

ELBAHMA FRANCESCO PIO (FILADELFA 93)

PETRAMALE GIOELE (MARCA FOOTBALL CLUB)

SECRETI RAFFAELE (POLISPORTIVA D.CUTRO)

FOTIA DEMETRIO (REGGIOMEDITERRANEA)

GABRIELE LORENZO (ROGLIANO 1948)

TOSTI ENZO (ROGLIANO 1948)

BARILE PIETRO (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

MELUSO GIUSEPPE (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

FRANZESE ANGELO HAMOU (SPORT ACADEMY ALTO JONIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (I INFR)**

RAO ROCCO (ROSARNESE)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

DE LUCA MATTEO MARIA (NEW ACADEMY SG)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

SERENO ALESSANDRO (CALCIO LAMEZIA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

FRANCO ERNESTO (C.S.P.R. 94)
per comportamento non regolamentare durante la gara.
GAUDIO EMILIO (PROMOSPORT)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.
SCALI FIORELLO (S.E.L.E.S.)
per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

AMODEO LORENZO MARTINO (ELISIR)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FUOCO ROCCO (CITTA DI CARIATI)	FALCONE LUIGI PIO (NEW ACADEMY SG)
PLACANICA MORENO (S.E.L.E.S.)	ALVAREZ VANDERLEI FRAN CARLOS (VIRTUS SOVERATO)
SGRO SAVERIO (VIRTUS SOVERATO)	

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PIRONE MASSIMILIANO (CITTA DI CARIATI)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIERRO ALESSIO (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)	DE MECO PASQUALE EMANUE (JUVENTUS CLUB A.S.D.)
RITACCO GIUSEPPE (POLISPORTIVA G.SALERNO)	CRIALESI ESPOSITO PINO (PROMOSPORT)
CULLICE GIUSEPPE (PROMOSPORT)	MELIADO DAVIDE (ROSSANESE)
AGOSTINO DAVIDE (S.E.L.E.S.)	ABATE CRISTIAN (V.E. RENDE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BORRELLI MARIO (ACADEMY CROTONE)	GERACE GIUSEPPE (ACADEMY CROTONE)
FAZIO ANDREA (C.S.P.R. 94)	VALILA FRANCESCO (C.S.P.R. 94)
MASTROIANNI GINO (CALCIO LAMEZIA)	LOPRETE NICOLO GABRIELE (CATANZARO LIDO 2004)
CAMPANA VINCENZO (ELISIR)	GRAZIANO CRISTIAN (ELISIR)
MAZZEI DAVIDE (ELISIR)	RIZZO ANTONIO MARIA (GIOIESE 1918)
LOMBARDO FEDERICO (KENNEDY J.F. AQUILE)	IEMMA DANIELE (MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE)
LAMANNA GREGORIO (ROSSANESE)	ABATE GIUSEPPE (ROSSANESE)
LOCCISANO LORENZO (S.E.L.E.S.)	CARBONE NICOLO EMANUEL (V.E. RENDE)
CIOLLARO FRANCESCO PIO (VIRTUS CORIGLIANO 2021)	PAONESSA DAVIDE (VIRTUS SOVERATO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BATTIMELLI ALESSIO (CALCIO LAMEZIA)	MURACA RAMON (CALCIO LAMEZIA)
NICOLAZZO GREGORIO (CALCIO LAMEZIA)	NICOLAZZO MARCO (CALCIO LAMEZIA)
CIAMBRONE BRYAN (CATANZARO LIDO 2004)	MISERINO GIUSEPPEANTONIO (GIOIESE 1918)
VALLONE FLAVIO (JUVENTUS CLUB A.S.D.)	GRADILONE EMANUELE (NEW ACADEMY SG)
MAZZA ALESSANDRO (POLISPORTIVA G.SALERNO)	SALERNO ALESSIO (POLISPORTIVA G.SALERNO)
FUOCO GIUSEPPE (REAL KROTON)	CALABRO FRANCESCOPIO (ROSSANESE)
MADEO ANTONIO PIO (ROSSANESE)	OPPEDISANO FRANCESCO PIO (SOCCER MONTALTO)
CHIDICHIMO GABRIELE (V.E. RENDE)	DE VINCENZO LUCA (VIRTUS CORIGLIANO 2021)
DENTINI CHRISTIAN (VIRTUS CORIGLIANO 2021)	LONGO FRANCESCO PIO (VIRTUS CORIGLIANO 2021)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

DELIBERE

Gara del 18/12/2022 C.S.P.R. 94 - MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta :

- che al 12' del secondo tempo la gara veniva sospesa a causa dell'abbandono del terreno di gioco per protesta da parte dei calciatori della società Magnagreciaacademy Ardore;
- che l'iniziativa dell'abbandono del campo era stata presa per protesta all'espulsione dell'allenatore Varacalli Giuseppe della società Magnagreciaacademy Ardore;
- che detta iniziativa era stata assunta dal dirigente Marinaro Massimo espulso durante la gara per proteste, ingresso abusivo in campo e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro;
- che il dirigente Marinaro Massimo già risulta inibito fino al 01.03.2023;

visti gli artt. 8,9 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere alla società MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE l'ammenda di € 100,00 per aver consentito partecipazione a gara di soggetto inibito;
- 3) inibire il Sig. Marinaro Massimo della società Magnagreciaacademy Ardore fino al 01.05.2023;
- 4) squalificare il Sig. Varacalli Giuseppe fino al 04.01.2023.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUARASCIO LUCA

(REAL KROTON)

SAMMARRO ANTONIO

(SPORTING CLUB CORIGLIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MALAGRINO MATTEO

(VIRTUS CORIGLIANO 2021)

AMMONIZIONE (I INFR)

VENTURA ANDREA

(JUVENTUS CLUB A.S.D.)

GAGLIARDI MARIO

(REAL KROTON)

PUGLIESE FRANCESCO

(REAL KROTON)

BRUNETTI GABRIELE

(SPORTING CLUB CORIGLIANO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 28/12/2022

ACCURSI ANTONIO

(ACCURSI FOOTBALL ACADEMY)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SINDONI ANTONIO (GIOIESE 1918)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASTROIANNI ANTONIO (ACADEMY LAMEZIA) TERRANOVA CHRISTIAN (DIGIESE PRAIATORTORA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

VACCARO ANGELO (LA BIZANTINA C.R.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIRONE MASSIMILIANO (CITTA DI CARIATI) MINNITI FRANCESCO (GALLICO CATONA F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)IELLAMO LUCA (AS JUVENTINA SIDERNO ETS) TIROTTA ALESSANDRO (S.E.L.E.S.)
VIOLI DOMENICO (S.E.L.E.S.)**AMMONIZIONE (II INFR)**PITTELLA SALVATORE (ACADEMY CROTONE) ELEZI ILIR (AS JUVENTINA SIDERNO ETS)
SANSALONE ALESSANDRO (AS JUVENTINA SIDERNO ETS) MANDARANO GENNARO (DIGIESE PRAIATORTORA)
COSCARELLA GABRIELE (E.COSCARELLO CASTROLIBERO) SECCONI RAFFAELE (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)
VENTURINO ANDREA (ESPERANZA CATANZARO) NOCERA SALVATORE (MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE)
FIORDALISI ALESSANDRO (MARCA FOOTBALL CLUB) TOSTI ENZO (ROGLIANO 1948)
PIROMALLI GIROLAMO (SEGATO) ODOGUARDI LEONARDO (SPORT ACADEMY ALTO JONIO)**AMMONIZIONE (I INFR)**BERNARDI FRANCESCO (ACADEMY LAMEZIA) CONGIUSTA DAVIDE (AS JUVENTINA SIDERNO ETS)
CATALDI CATALDOGIUSEPPE (CITTA DI CARIATI) BUONCORE ANTONIO (DAVOLI ACADEMY)
DE LUCA EMANUELE (DIGIESE PRAIATORTORA) LENTINI GIUSEPPE (DIGIESE PRAIATORTORA)
PIRELLI PANTALEONE (GIOIESE 1918) SPIZZIRRI FRANCESCO (POLISPORTIVA G.SALERNO)
MESSINA SALVATORE (ROSARNESE)**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/12/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**POLITI MARCO FRANCESCO (BOCALE CALCIO ADMO) SAFFIOTI ZAIRO ANTONIO (BOCALE CALCIO ADMO)
RIZZO SERAFINO SAMUEL (ELISIR) TAVARONE MICHELE (REGGIOMEDITERRANEA)
COSCARELLA GIAMPIERO (RENDE CALCIO 1968) DE GIACOMO CHRISTIAN (RENDE CALCIO 1968)
LAGOUIT ACHRAF (SC ALESSANDRO ROSINA) MONTELEONE FRANCESCO (TAVERNA)
VALENTINO CRISTIAN (VIGOR CATANZARO)**AMMONIZIONE (II INFR)**MARTORANO PIETRO (BOCALE CALCIO ADMO) CAMPANA GENNARO (ELISIR)
ROMEI PAOLO (RENDE CALCIO 1968) FERRO UGO SAMUELE (VIGOR CATANZARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FICARA ERNESTAS LORENZ	(CATANZARO 1929 S.R.L.)	FURGIUELE GIUSEPPE	(CATANZARO 1929 S.R.L.)
ASTERITI ALESSANDRO	(REAL KROTON)	MARULLO MARIO	(REAL KROTON)
POLLIZZI VINCENZO	(REAL KROTON)	SURACI FABRIZIO	(REGGIOMEDITERRANEA)
SCERVINO FEDERICO	(RENDE CALCIO 1968)	FOSCHI FRANCESCO	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)
OLIVIERI ANTONIO PIO MAR	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)	PAUROSIO PASQUALE	(VIGOR CATANZARO)

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE****DELIBERE****Gara del 18/12/2022 CROTONE S.R.L. - UNIME ARL**

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società SSD UNIME Arl;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società SSD UNIME Arl la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere alla società SSD UNIME Arl l'ammenda di € 103,00 per PRIMA rinuncia;
- 3) infliggere alla società SSD UNIME Arl la penalizzazione di UN punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

LAURITO CHIARA (COSENZA CALCIO S.R.L.)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 05/01/2023.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



Roma, 15 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 50

Oggetto: Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas a favore di imprese e fruibilità da parte di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 586/2022 all'interpello di una Onlus –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 41-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 41 – 2022

**Oggetto: Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas a favore di imprese e fruibilità da parte di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale –
Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 586/2022 all'interpello di una Onlus –**

Una Onlus che svolge anche attività commerciale rilevante ai fini IVA, sia pure in esenzione ex art. 10 del DPR n. 633/1972, e irrilevante ai fini delle imposte sui redditi in quanto pur svolgendo un'attività commerciale a tutti gli effetti fruisce della decommercializzazione ai fini fiscali ai sensi dell'art. 150 del DPR n. 917/1986, ha promosso interpello all'Agenzia delle Entrate per conoscere se il riferimento alle "imprese" contenuto nelle disposizioni di cui agli art. 3 e 4 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (cd. "*Decreto Ucraina*"), consenta di includere pure l'Onlus medesima quale soggetto che svolge anche attività di impresa, tra i possibili soggetti beneficiari del credito d'imposta.

In premessa, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'art. 4 del DPR n. 21/2022, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, stabilisce che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW (*limite di 4,5 Kw stabilito successivamente dall'art. 1 del D.L. "Aiuti-quater"*), diverse dalle imprese a forte consumo energetico, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, e che il medesimo art. 4 prevede, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Successivamente, con l'art. 2, commi 1 e 3 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, la percentuale di determinazione dei crediti in esame è stata variata, stabilendo che predetti contributi straordinari aumentassero rispettivamente dal 12 al 15% e dal 20 al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica e del gas.

I periodi temporali di riferimento per l'applicazione delle misure agevolative in argomento sono stati ulteriormente ampliati dai Decreti "*Aiuti-bis*", "*Aiuti-ter*" e "*Aiuti-quater*".

L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che con la Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, è stato chiarito che, in assenza di una espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali che gli enti non commerciali nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.

Con riferimento agli enti non commerciali, è stato chiarito nella stessa Circolare n. 36/E, che il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata. A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per

l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale, rispetto a quelle totali degli spazi ed alle superfici complessivamente utilizzati).

In sostanza, conclude l'Agenzia delle Entrate, per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la possibilità di applicare le misure di favore in argomento è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale.

Nella risposta all'interpello l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle Onlus, richiama, tra l'altro, l'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus), il quale, tra l'altro, considera *"direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza..... sport dilettantistico.....nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse"*. Sempre con riferimento alle attività delle Onlus, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra *"attività istituzionali"*, indicate al comma 1, lett. a), art. 10, del D. Lgs. n. 460/1997, intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e *"attività connesse"*. Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità e, pertanto, sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi; a differenza delle *"attività istituzionali"*, le *"attività connesse"* mantengono la natura di attività commerciali ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 150 TUIR, alla formazione del reddito imponibile.

Da quanto sopra, conclude l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello, deriva che la Onlus istante potrà fruire dei crediti in parola, relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle sole *"attività connesse"* aventi natura commerciale.

Dal contenuto della risposta in oggetto si può desumere che, anche per gli enti non commerciali, quali sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche, per effetto del terzo comma dell'art. 148 TUIR le *"attività connesse"* all'attività istituzionale possano essere considerate tra quelle i cui costi sono ammessi a fruire del credito d'imposta in argomento, oltre a quelli relativi all'*attività commerciale* normalmente svolta.

Chiarimenti in tal senso si attendono dall'Agenzia delle Entrate relativamente ai soggetti di cui allo stesso art. 148, terzo comma, del TUIR, che svolgono determinate attività di natura commerciale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, che tuttavia non sono considerate commerciali *ex lege*. E' da ritenere, infatti, che dette attività possano essere considerate, con riferimento alla risposta n.586/2022 fornita dall'Agenzia delle Entrate, *"attività connesse"*.



Roma, 19 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 51

Oggetto: Scuole calcio -Trattamento tributario dei corrispettivi - Istanza di consulenza giuridica della LND - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 956-44/2022–

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 42-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 42 – 2022

**Oggetto: Scuole calcio -Trattamento tributario dei corrispettivi -
Istanza di consulenza giuridica della LND - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.
956-44/2022-**

Con la Circolare n. 14 del 28 luglio 2022, la Lega Nazionale Dilettanti ha dato notizia alle ASD/SSD associate della risposta n. 393/2022, fornita dall’Agenzia delle Entrate in data 27 luglio 2022, ad un’istanza di interpello promossa da una ASD in merito al corretto trattamento ai fini IVA dei corrispettivi dei corsi di nuoto impartiti dalla Associazione medesima prevalentemente a bambini.

Con la risposta n. 393/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i corrispettivi stessi non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dall’IVA e che, pertanto, ad essi l’imposta si applica nella misura ordinaria del 22 per cento.

La L.N.D., non condividendo appieno le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, ha inoltrato all’Agenzia stessa istanza di consulenza giuridica, esprimendo il parere che, a prescindere dall’applicabilità o meno dell’esenzione dall’IVA, prevista dall’art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, i corrispettivi in argomento non sono considerati commerciali dalle disposizioni recate dal Capo III del TUIR e dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, del DPR n. 633/72 e, dunque, sono da considerarsi fuori campo IVA. Infatti, l’art. 143, comma 1, del TUIR, prevede che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono da considerarsi commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 C.C., rese in conformità alle finalità istituzionali dalle Associazioni Sportive senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

La Scuola Calcio, che oggettivamente è di natura commerciale come attività didattica, può non essere classificata attività commerciale ai sensi del citato art. 143, in quanto rientrante tra le finalità istituzionali della ASD e sempreché venga svolta sull’impianto gestito dall’Associazione stessa per l’espletamento della propria attività sportiva, concretizzando così il requisito della mancanza di una specifica organizzazione. Necessita, inoltre, che i corrispettivi della Scuola non eccedano i costi occorrenti per espletare l’attività didattica stessa.

Ai fini IVA, invece, soccorre la disposizione recata dall’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, laddove prevede che per gli enti non commerciali si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o **partecipanti** verso pagamento di corrispettivi specifici..... *“ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni.....Sportive Dilettantistiche anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte (come nel caso delle ASD associate alla LND) di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”*.

La disposizione di cui sopra, ancorchè soppressa dall’art. 5, comma 15-quater, lett. a), n. 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, è stata, però, tenuta in vita, fino al 1° gennaio 2024, dall’art. 1, comma 681, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ne consegue che, almeno fino a tutto il 2023, i corrispettivi in argomento percepiti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono considerati commerciali e, come tali, sono fuori campo dall’applicazione dell’IVA.

La L.N.D. concludeva l’istanza ritenendo che le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate vanno interpretate nel senso che ai corrispettivi dei corsi in argomento, tenuti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, non compete l’esenzione dall’IVA ex art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, bensì, **limitatamente alle ASD e fino a tutto l’anno 2023**, compete la non applicabilità dell’imposta in quanto i corrispettivi medesimi sono fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972.

In data 17 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta n. 956-44/2022 all'istanza di consulenza giuridica proposta dalla Lega Nazionale Dilettanti.

In merito al trattamento delle imposte sui redditi, l'Agenzia ha precisato che, ai fini della decommercializzazione, l'art. 143 del TUIR, prevede, tra le altre condizioni da rispettare, che l'ente svolga l'attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali senza una "specifica organizzazione".

In linea generale, afferma l'Agenzia, si può ritenere "tale" l'attività effettuata senza una organizzazione di mezzi e risorse specificamente dedicata all'ottenimento del risultato economico. La sussistenza di tale presupposto va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando gli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica.

Al riguardo, prosegue l'Agenzia delle Entrate, a titolo esemplificativo, può costituire un indice significativo in ordine alla sussistenza del requisito della "specifica organizzazione" la circostanza che l'attività di formazione sportiva venga svolta dalle "Scuole Calcio" mediante la disponibilità e l'utilizzo di mezzi (es. impianti sportivi) e risorse (es. l'impiego di specifici addetti quali insegnanti, preparatore atletico, etc.).

Per quanto concerne, invece, la disposizione contenuta nell'art. 148, comma 3, del medesimo TUIR, l'Agenzia richiama la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, nella quale è stato chiarito che la norma stabilisce in sostanza la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi (*tra i quali le ASD*) quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti espressamente richiamati dallo stesso terzo comma dell'art. 148:

- a) deve trattarsi degli organismi associativi tassativamente indicati dalla norma, tra cui le *Associazioni Sportive Dilettantistiche*;
- b) l'attività deve essere effettuata "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" dell'ente;
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La decommercializzazione, come ribadito dalla medesima Circolare n. 18/E, si applica:

-anche alle attività effettuate dall'Associazione a favore di soggetti, privi della qualifica di associati, a condizione che siano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo;

-a condizione che le attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente, essendo esclusa la possibilità di agevolare i corrispettivi pagati a fronte di prestazioni collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.

Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associato né di tesserato dalle rispettive organizzazioni, le stesse attività assumono rilevanza ai fini impositivi IRES.

Con riferimento all'IVA, precisa l'Agenzia, il secondo periodo dell'art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/72, prevede che "Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, **ad esclusione** di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni (...) Sportive Dilettantistiche, (...), anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

In base a tale disposizione, l'attività posta in essere dalle *Associazioni Sportive Dilettantistiche* nei confronti degli associati ovvero di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ribadisce che tale disposizione è in vigore fino al 31 dicembre 2023 in quanto:

- l'art. 5, comma 15-quater, lett. a), n. 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato la disposizione prevedendo la soppressione dalle parole "ad esclusione di quelle" e fino a "organizzazioni nazionali";

- successivamente, l'art. 1, comma 683, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che "le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024

Pertanto, prosegue l'Agenzia delle Entrate, **fino alla data del 31 dicembre 2023**, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle *Associazioni Sportive Dilettantistiche* è esclusa dall'IVA, se resa a fronte di corrispettivi specifici:

- nei confronti degli associati ovvero di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;

- nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di associati ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire, come precisato, tra l'altro, dalla richiamata Circolare n. 18/E del 2018, con riferimento al predetto articolo 148, comma, del TUIR, che risultino tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo.

L'attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini IVA qualora venga effettuata nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati né risultano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti. In particolare, i corrispettivi relativi all'attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria.

Detta attività, infatti, come precisato nella risposta pubblicata n. 393 del 27 luglio 2022, non costituisce attività di formazione riconducibile all'art. 10, n. 20), del citato DPR n. 633 del 1972.

Per completezza l'Agenzia delle Entrate ritiene utile precisare che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione concernente la decommercializzazione, sia ai fini IRES che ai fini IVA, delle attività rese dalle ASD, è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali in favore di determinati soggetti (soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali), gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, alle clausole prescritte dal comma 8 del citato art. 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo.

Infine, come peraltro chiarito dalla medesima Circolare n. 18/E, si ribadisce che in capo agli enti che intendono avvalersi delle disposizioni sopra richiamate grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con il modello EAS, dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, così come previsto dall'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In merito alle previsioni di esonero e alle modalità semplificate di presentazione del Mod. EAS, tra l'altro, previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché alle modalità e ai termini per fruire dell'istituto della remissione *in bonis* (disciplinato dall'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44), l'Agenzia rinvia agli specifici chiarimenti già forniti (Circolari n. 12/E del 9 aprile, n. 45/E del 29 ottobre e 51/E del 1° dicembre 2009, nonché risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012).

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, si rappresenta, pertanto, l'opportunità di verificare che tutti i soggetti cui vengono impartite le lezioni nelle Scuole Calcio, siano regolarmente tesserati al fine di poter godere del trattamento agevolativo sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA.

Va, comunque, rilevato che la nuova Legge, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede, tra l'altro – art. 5, comma 15-quater, lett. b), n. 2, del D.L. n. 146/2021 (Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215) -, che l'esenzione dall'IVA si applica *alle seguenti operazioni a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: 1) ...omissis...; 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da Associazioni Sportive*

***Dilettantistiche** alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di Associazioni che svolgono le medesime attività e che, per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; 3)omissis....*

La norma dispone, rispetto alla precedente normativa sull'argomento, una specifica misura di esenzione in sostituzione di quella dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, che stabiliva che le prestazioni di cui sopra rese dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono considerate commerciali e, quindi, fuori campo d'applicazione dell'IVA.

Ovviamente, l'esenzione dall'IVA comporta adempimenti che non sono previsti nel caso in cui la prestazione sia considerata fuori campo dall'applicazione del tributo. Pertanto, mentre non è detraibile l'iva pagata per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'attività istituzionale, le operazioni esenti da IVA non comportano il sorgere del debito d'imposta; tuttavia necessita l'emissione della fattura con, in calce, l'indicazione della norma esonerativa e l'annotazione nei registri IVA.



Roma, 19 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 52

Oggetto: Modifica del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 43-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 43 – 2022

Oggetto: Modifica del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile, al 5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

La misura applicabile fino al 31 dicembre 2022 è dell'1,25%; la misura del 5% è quella più elevata degli ultimi 25 anni, ovviamente legata alla congiuntura economica attuale, mentre nel 2021 era dello 0,01%.

Ne consegue che il costo delle rateazioni sarà più elevato, dovendosi applicare alle rate che si chiedono per il pagamento dei tributi gli interessi del 5% annuo.

Anche il costo del ravvedimento operoso sarà più alto dal momento che per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti dovrà essere applicato dal 1° gennaio 2023 l'interesse legale nella misura del 5%, mentre fino al 31 dicembre 2022 dovrà essere applicato il tasso dell'1,25%.

Si riporta, di seguito, la serie storica degli ultimi 5 anni del tasso degli interessi legali.

1/1/2018 – 31/12/2018	0,3%
1/1/2019 – 31/12/2019	0,8%
1/1/2020 – 31/12/2020	0,05%
1/1/2021 – 31/12/2021	0,01%
1/1/2022 – 31/12/2022	1,25%
1/1/2023 – 31/12/2023	5%

Esempio di calcolo degli interessi con ravvedimento operoso, che si andrà ad effettuare il 31 marzo 2023, di un importo di 5.000,00 euro che doveva essere versato il 1° gennaio 2018:

Data nella quale doveva essere effettuato il versamento	tasso di interesse	gg	importo interessi
1/1/2018	0,3%	364	14,96
2019	0,8%	365	40,12
2020	0,05%	365	2,53
2021	0,01%	365	0,51
2022	1,25%	365	63,23
1/1/2023 – 31/3/2023	5%	90	15,78

per un totale di 137,13 euro di interessi che vanno aggiunti al capitale da versare oltre alla sanzione.